



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LANZI, ANASTASI, ANGRISANI, CASTALDI,
CORBETTA, CORRADO, DONNO, RICCARDI, ROMANO e COLTORTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2019

Disposizioni in materia di disciplina delle attività di manutenzione ordinaria di generatori di calore e impianti fumari a biomassa legnosa

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge mira a disciplinare in maniera organica l'attività di manutenzione ordinaria di generatori di calore e impianti fumari a biomassa legnosa. A tal fine, l'articolo 1, al comma 1, introduce la definizione di « attività di fumista » o « attività di spazzacamino » intesa quale manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento a biomassa per uso civile, nonché verifica del corretto funzionamento e pulizia dei canali da fumo. Il successivo comma 2 richiama la definizione di « impianti di riscaldamento a biomassa per uso civile », intesi come generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili indicate dall'Allegato X alla parte Quinta, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'articolo 2 fissa i criteri per la qualificazione professionale dei soggetti che svolgono attività di fumista e di spazzacamino. Questi, in particolare, sono tenuti ad iscriversi nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, o all'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. Il comma 2 dell'articolo 2 introduce, inoltre, l'obbligo per le imprese del settore di iscriversi a un'associazione di categoria. Dette associazioni sono disciplinate nel dettaglio dal successivo articolo 3.

L'articolo 4 reca le disposizioni in materia di corsi di formazione professionale. Difatti, l'iscrizione e la frequenza dei citati corsi è requisito necessario ai fini del mantenimento della qualifica di esercente dell'attività di fumista e di spazzacamino, nonché per il mantenimento dell'iscrizione agli albi o al registro delle imprese e alle associazioni di categoria.

L'articolo 5 dispone i requisiti che i soggetti interessati devono possedere all'atto di iscrizione agli albi o al registro delle imprese e alle associazioni di categoria, tra i quali rileva in particolare, alla lettera f) del comma 1, la frequenza di un corso di formazione ai sensi dell'articolo 4, e l'ottenimento del relativo attestato di qualifica professionale.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di controversie con i consumatori, prevedendo, al comma 2, che al termine di ogni attività di manutenzione, lo spazzacamino o il fumista rediga una relazione sintetica attestante il lavoro eseguito, contenente anche una certificazione in merito alla conformità del lavoro alle disposizioni vigenti. La relazione è consegnata in originale al consumatore, che la sottoscrive, ed è conservata dallo spazzacamino o dal fumista in copia per cinque anni, o per dieci anni se redatta su supporto informatico.

Gli articoli 7 e 8, in fine, recano rispettivamente il regime sanzionatorio e le norme transitorie e finali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:

a) per « attività di fumista » si intende l'attività di manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento a biomassa per uso civile;

b) per « attività di spazzacamino » si intende l'attività di verifica del corretto funzionamento e di pulizia dei canali da fumo;

c) per « fumista » e « spazzacamino » si intendono, rispettivamente, i soggetti che esercitano le attività di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) per « impianti di riscaldamento a biomassa per uso civile » si intendono i generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili indicate nell'Allegato X alla parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte II, sezione 4.

2. Le attività di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono esercitate esclusivamente da operatori professionali qualificati iscritti nel registro o nell'albo di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Qualificazione professionale dei soggetti che svolgono attività di fumista e di spazzacamino)

1. Le imprese individuali e le società che intendono esercitare le attività di fumista o di spazzacamino, devono essere iscritte nel registro delle imprese istituito dal regolamento di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, di seguito denominato « registro delle imprese », o all'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito denominato « albo ». L'esercizio dell'attività è condizionata al possesso, da parte dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante, ovvero del responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

2. È altresì obbligatoria per le imprese l'iscrizione a un'associazione di categoria di cui all'articolo 3, secondo le modalità stabilite dall'articolo 5.

Art. 3.

(Associazioni di categoria)

1. Le associazioni di categoria di fumisti e spazzacamini provvedono:

a) a valorizzare le competenze degli associati, anche mediante lo svolgimento di attività informative rivolte al pubblico tramite i sistemi di comunicazione ritenuti più idonei, ivi comprese attività divulgative in occasione di manifestazioni fieristiche;

b) a garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza;

c) ad adottare uno specifico codice di condotta ai sensi dell'articolo 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

2. Gli statuti delle associazioni di categoria prevedono misure volte a garantire la formazione tecnico-normativa permanente dei propri iscritti e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del citato codice di condotta e delle disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 4.

(Corsi di formazione e aggiornamento per l'esercizio dell'attività)

1. I soggetti che intendono esercitare l'attività di fumista o di spazzacamino sono tenuti a frequentare un corso di formazione professionale erogato, ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio, valido in tutto il territorio nazionale, il cui contenuto e la cui durata sono stabiliti tramite accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale. L'accordo di cui al primo periodo fissa, altresì, le competenze il cui possesso è condizione minima per il riconoscimento della professionalità, nonché i criteri e le modalità di rilascio dell'attestato di qualifica professionale.

2. L'iscrizione al corso di cui al comma 1 e la sua frequenza è requisito necessario ai fini del mantenimento della qualifica di esercente dell'attività di fumista e di spazzacamino, nonché per il mantenimento dell'iscrizione agli albi o al registro delle imprese e alle associazioni di categoria.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano aggiornano i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale alle finalità di cui al comma 1.

Art. 5.

(Requisiti per le iscrizioni)

1. All'atto di iscrizione agli albi o al registro delle imprese e alle associazioni di categoria, i soggetti che intendono esercitare

l'attività di fumista o di spazzacamino devono possedere i seguenti requisiti:

a) capacità economico-finanziaria, tecnica e organizzativa, intesa come capacità di adempiere alle obbligazioni nascenti dall'attività imprenditoriale e idoneità a svolgere correttamente l'attività professionale, anche con l'ausilio di collaboratori che devono possedere pari requisiti di professionalità. Tale requisito deve permanere per tutto il tempo dell'iscrizione ed è verificato dalle associazioni di categoria;

b) essere immuni da procedimenti penali, anche pendenti, che comportano o che possono comportare una condanna pari o superiore a due anni di reclusione e la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dagli esercizi direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

c) essere immuni da sentenza di fallimento e da misure di prevenzione;

d) essere immuni da violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non conciliabili in via amministrativa;

e) aver stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni che possono derivare dallo svolgimento dell'attività. A tale fine, le associazioni di categoria di cui all'articolo 3 possono stipulare apposite convenzioni con le imprese di assicurazione;

f) aver frequentato un corso di formazione ai sensi dell'articolo 4, con ottenimento del relativo attestato di qualifica professionale.

Art. 6.

(Controversie con i consumatori)

1. Fatto salvo quanto disposto dal citato codice del consumo, di cui al decreto legi-

slativo n. 206 del 2005, ai fini della presente legge con il termine « consumatore » si intende chiunque abbia fruito delle attività di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Al termine di ogni attività di manutenzione, lo spazzacamino o il fumista redige una relazione sintetica attestante il lavoro eseguito e comprendente una certificazione della conformità del lavoro alle disposizioni vigenti. La relazione è consegnata in originale al consumatore, che la sottoscrive, ed è conservata dallo spazzacamino o dal fumista in copia per cinque anni, o per dieci anni se redatta su supporto informatico.

Art. 7.

(Sanzioni)

1. Chiunque esercita abusivamente l'attività di spazzacamino o di fumista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro.

2. La sanzione di cui al comma 1 è raddoppiata per chi esercita l'attività di spazzacamino o di fumista in forma imprenditoriale e con dipendenti. In tale caso, oltre a quanto di competenza della direzione provinciale del lavoro, al titolare è applicata un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250 euro per ogni dipendente.

3. Chiunque si avvale dell'opera di uno spazzacamino o di un fumista non in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 e in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 non può agire in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalla cattiva esecuzione del lavoro, né costituirsi parte civile in caso di danni causati dal non corretto funzionamento dell'impianto.

Art. 8.

(Norme transitorie e finali)

1. Le associazioni di categoria di cui all'articolo 3 adeguano i propri statuti e la

propria organizzazione alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

2. I soggetti che intendono esercitare l'attività di fumista o di spazzacamino provvedono all'iscrizione ai corsi di cui all'articolo 4 entro sei mesi dalla loro attivazione. I medesimi soggetti, entro sei mesi dall'ottenimento dell'attestato di qualifica professionale, provvedono all'iscrizione agli albi e alle associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 2, nonché all'adempimento dei requisiti di cui all'articolo 5.

3. Le associazioni di categoria e gli albi svolgono compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.

4. Le pubbliche amministrazioni, qualora intendano avvalersi di prestazioni lavorative dei soggetti di cui all'articolo 1, procedono al pagamento del corrispettivo dovuto alle imprese di cui alla presente legge previa esibizione da parte di queste ultime della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché l'iscrizione agli albi e alle associazioni di categoria.